

STATUTO

di CONFAPPI TREVISI – Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare

CAPO 1° SCOPO - SEDE - DURATA - SOCI

Art. 1

È costituita a Oderzo, dalla data del 7 Agosto 2012 con verbale registrato in data 9 Agosto 2012 al n. 9816 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso, con la denominazione Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare CONFAPPI - TREVISI, un'associazione, senza fini di lucro, che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela specifica degli interessi dei Piccoli Proprietari di Immobili, dei Condòmini, degli Amministratori condominiali ed immobiliari ed in generale per la tutela degli interessi di tutti i proprietari di immobili, nessuno escluso.

Affiliata alla CONFAPPI nazionale e nel rispetto della linea politica elaborata ed approvata dall'assemblea nazionale diretta ed attuata dai suoi organi, CONFAPPI - TREVISI svolgerà un'azione per garantire sempre maggior tutela ed aggiornamento dei piccoli proprietari, Condòmini e amministratori immobiliari, nonché dei loro interessi economici, professionali e morali.

Rientra nei fini dell'associazione l'istituzione di speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore dei soci, il rilascio delle attestazioni di cui al D.M. 16/01/2027 e successive modifiche, verbali di riduzione, modifica e quant'altro connesso al richiamato D.M., la registrazione dei contratti di locazione, la promozione ed organizzazione di incontri, dibattiti e corsi di informazione per i soci, la formazione continua per proprietari, condòmini e amministratori immobiliari.

Art. 2

Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l'associazione:

- a) promuove, anche in collaborazione con Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei piccoli proprietari di immobili, dei proprietari immobiliari in genere e dei condòmini;
- b) svolge iniziative conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento;
- c) consente la collaborazione e l'associazione con circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghi;
- d) promuove la presenza attiva e sistematica in tutte le sedi o istanze, della provincia di Treviso e delle provincie limitrofe a quella di Treviso, in particolare dinanzi agli enti pubblici da cui dipendono scelte di tipo economico, fiscale e sociale per favorire coerenti soluzioni alle problematiche dei piccoli proprietari;

- e) promuove l'assistenza e la tutela dei piccoli proprietari attraverso la pubblicazione di riviste, opuscoli, rubriche su giornali anche in via informatica quali banche-dati;
- f) promuove la presenza attiva dell'associazione - attraverso ogni più opportuno servizio - in tutti i campi della proprietà, della multiproprietà, del diritto di superficie, della edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata e convenzionata);
- g) promuove ogni forma di collaborazione con associazioni, enti ed organismi provinciali che operano nel settore immobiliare, nonché dei consumatori, del commercio, dell'artigianato e delle professioni, con organismi pubblici e privati deputati alla certificazione della qualità o che persegua anche indirettamente finalità compatibili con la tutela della proprietà immobiliare;
- h) promuove quant'altro necessario perché la tutela della piccola proprietà sia assicurata attraverso ogni altra più opportuna iniziativa, quale la collaborazione con scuole, università e altri enti o organismi di formazione ed informazione della provincia di Treviso e delle provincie limitrofe a quella di Treviso.

Art. 3

L'associazione ha sede in Oderzo (Treviso) Via Giuseppe Corazzin nr. 3 int. 11-12 e svolge la propria attività ed ha competenza nell'ambito di tutto il territorio della provincia di Treviso.

In forza di delega conferita in data 23/10/2017 da CONFAPPI nazionale e fino a sua revoca scritta, CONFAPPI - TREVISO svolge la propria attività ed ha competenza anche nell'ambito di tutto il territorio della provincia di Pordenone.

Art. 4

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Alle spese occorrenti per il funzionamento si provvede mediante:

- a) quota associativa di iscrizione "una tantum";
- b) contributi associativi periodici;
- c) contribuzioni associative straordinarie;
- d) elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili.

Art. 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso.

Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione che abbia finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7

I soci possono essere:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti;
- d) onorari.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Art. 8

Sono soci ordinari tutti coloro che condividendo ed accettando gli scopi dell'associazione vengono iscritti nel Registro della CONFAPPI - TREVISO obbligandosi a rispettarne lo Statuto.

Sono soci benemeriti tutti coloro che con la loro attività o con il loro contributo economico sostengono l'attività e la valorizzazione del nome dell'associazione.

Sono soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all'associazione e contribuiscono al conseguimento dei fini sociali.

I soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea.

L'iscrizione a socio ordinario si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ed è rinnovabile annualmente.

L'accettazione della domanda di ammissione è subordinata all'approvazione del Comitato Esecutivo, inappellabile e non soggetta a motivazione.

Art. 9

L'iscrizione impegna il socio a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto; il socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione.

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

La quota od il contributo associativo non sono trasmissibili.

Art. 10

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cancellazione deliberata dal probiviro;
- c) per incompatibilità del comportamento del socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.

CAPO 2° ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato Esecutivo;
- d) Il Presidente;
- e) Il Vice Presidente;
- f) il Segretario;
- g) Il Probiviro;
- h) Il Revisore dei Conti.

L'Assemblea

Art. 12

L'Assemblea è costituita dai soci iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso e per i quali non sia intervenuto provvedimento di sospensione a seguito delle procedure disciplinari, nonché dai soci fondatori, benemeriti e onorari.

Ogni socio che ha diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio.

Art. 13

L'Assemblea in sessione ordinaria o straordinaria si riunisce ad Oderzo (Treviso) presso la sede in Via Giuseppe Corazzin nr. 3 int. 11-12, o in altra sede da indicarsi nell'avviso di convocazione di assemblea, e/o su piattaforma telematica.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso esposto nella sede sociale e trasmesso a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data fissata.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente, dal Presidente entro i sette mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti attribuzioni:

- a) determina i programmi generali dell'Associazione;
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione e la realizzazione degli scopi sociali;
- c) approva le linee programmatiche dell'anno finanziario in corso, approva il rendiconto economico finanziario annuale;
- d) alla scadenza statutaria di quattro anni elegge il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti e il Probiviro.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta i 2/3 del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea straordinaria delibera sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'associazione, nonché

sulla destinazione dei beni sociali, il tutto nel rispetto rigoroso dello statuto e della normativa vigente per gli enti no profit.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Segretario.

Sia l'Assemblea ordinaria che straordinaria sono valide con la presenza, in prima convocazione della metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

La seconda convocazione può essere indetta nella stessa giornata a non meno di un'ora dalla prima convocazione.

Le votazioni degli intervenuti aventi diritto al voto che partecipano all'Assemblea con la modalità di video-conferenza sono valide solo per coloro si registrano identificandosi con il proprio nome e cognome, mantenendo la videocamera attiva durante lo svolgimento dell'assemblea.

Le votazioni dell'assemblea sono per alzata di mano e risultano approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Consiglio Direttivo

Art. 16

Il Consiglio Direttivo – C.D. - è composto da un numero di membri, determinato dall'Assemblea, pari a un minimo di 5 e un massimo di 11, tutti eletti dall'Assemblea. Nel caso di surroga il Consiglio Direttivo procederà, su proposta del Presidente, alla nomina per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Presidente, Vice Presidente e Segretario compongono il Comitato Esecutivo – C.E.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo – C.D. - ha le seguenti attribuzioni:

- a) promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire gli scopi sociali dell'associazione autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione purché sussista la necessaria copertura;
- b) esegue gli adempimenti previsti dal presente statuto e promuove l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) delibera sulla convocazione dell'assemblea, sul bilancio preventivo e sul rendiconto economico finanziario annuale dell'associazione;
- d) propone al Proibiviro l'esame dei casi che possono rientrare nelle sanzioni disciplinari;
- e) stabilisce l'ammontare della quota di iscrizione all'associazione e del prezzo dei servizi erogati ai soci;
- f) sottopone all'approvazione dell'assemblea eventuali proposte di modifiche dello Statuto, nonché di scioglimento e liquidazione dell'associazione;
- g) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni, incarichi speciali ai suoi componenti o a soci, con o senza

compenso;

h) svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Comitato Esecutivo

Art. 18

Il Comitato Esecutivo – C.E. - ha le seguenti attribuzioni:

- 1) attua le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell'assemblea;
- 2) decide sull'ammissione dei nuovi soci dell'associazione;
- 3) gestisce l'ordinaria amministrazione dell'associazione deliberando le spese relative ad ogni iniziativa ed i rimborsi spese di ogni incarico; a tal fine utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima dell'80% delle entrate dell'anno;
- 4) compie atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

Il C.D. si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le riunioni sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei consiglieri.

Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata, la seduta è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

Le riunioni del C.D. sono convocate senza formalità e si svolgono anche solo in modalità telematica, con obbligo di redazione di processo verbale.

Il socio facente parte del C.D. per tre volte consecutive assente senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dal Consiglio ed è sostituito da altro socio secondo quanto previsto dall'art. 16.

Art. 20

Il C.E. si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi su convocazione del Presidente o del Segretario.

Le riunioni del C.E. sono convocate senza formalità e si svolgono anche solo in modalità telematica, senza obbligo di redazione di processo verbale.

Il Presidente

Art. 21

Il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario sono eletti dal C.D. a norma dell'art.16, restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso e sono rieleggibili.

L'elezione del Presidente è fatta con voto palese per alzata di mano.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituiscono, nell'ordine, il vice Presidente o il Segretario. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione, ne dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal C.D. e dal C.E.

Il vice Presidente ed il Segretario coadiuvano il Presidente il quale può delegarli nell'ambito delle sue

competenze.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del C.D. ma deve riferire allo stesso, alla sua prima riunione, per le opportune ratifiche.

Il Segretario

Art. 22

Il Segretario coopera con il Presidente, promuove, segue e coordina l'attività dell'associazione, verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Probiviro

Art. 23

Il Probiviro è eletto dall'Assemblea. Dura in carica quattro anni.

Su proposta del C.D. il Probiviro esamina i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari. Ai probiviri compete dirimere ogni controversia che possa insorgere fra i Soci e il C.D., nonché tra il C.D. e l'Assemblea.

In caso di mancata approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto economico finanziario annuale provvederà il Probiviro che assumerà i poteri sostitutivi dell'assemblea dando corso ad ogni più opportuna rettifica.

Revisore dei conti

Art. 24

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea. Dura in carica quattro anni.

Il Revisore dei conti verifica la gestione contabile e della cassa, verifica il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore e ne rende conto all'Assemblea dei soci.

CAPO 3° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Il Probiviro applica il provvedimento di cancellazione del socio nel caso di comportamenti che rechino danno al prestigio ed agli interessi materiali dell'associazione e che siano incompatibili con i fini statutari e con la linea di condotta fissata dagli organi direttivi.

Il Probiviro può, per gravi motivi di opportunità, sospendere cautelativamente il socio in pendenza di procedimento disciplinare.

Art. 26

Il presente statuto, soggetto a registrazione, entra in vigore dal 13 Dicembre 2024.

STATUTO CONFAPPI TREVISO APPROVATO IL 13/12/2024 DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN ODERZO (TV)

[consulta lo statuto di Confappi Nazionale](#)